



**Università
degli Studi
di Palermo**

RASSEGNA NORMATIVA LUGLIO/OTTOBRE 2023

dott.ssa Daniela Vassiliadis
dott. Francesco Cannarozzo

1. NORMATIVA

RAGIONERIA DELLO STATO - BOZZA LEGGE DI BILANCIO 2024 - Ha ottenuto il via libera della Ragioneria Generale dello Stato e la firma del Capo dello Stato Sergio Mattarella il testo della legge di bilancio 2024 approvata dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre scorso.

L'articolato con la "bollinatura" è stato quindi trasmesso al Senato, dove a breve partirà l'iter parlamentare che dovrà concludersi obbligatoriamente entro il 31 dicembre. La versione finale del DDL di bilancio 2024 si compone di 109 articoli, più gli allegati.

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DECRETO DIRETTORIALE 27 OTTOBRE 2023, N. 1796 - Il MUR ha adottato il decreto direttoriale recante la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 (ASN) alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 25 SETTEMBRE 2023 - Definizione dei requisiti e delle modalità d'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato.

Il Fondo di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, eroga un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente (**GU Serie Generale n. 247 del 21-10-2023**).



“DECRETO ANTICIPATI” - DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Tra le principali novità introdotte dal decreto-legge si segnalano il rinvio al 16 gennaio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette 2023 per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170 mila euro e la regolarizzazione degli obblighi contributivi a carico delle PA per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, purché sia correttamente implementata la posizione assicurativa (**GU Serie Generale n. 244 del 18-10-2023**).

“DECRETO OMNIBUS BIS” - TESTO DEL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 104, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 9 OTTOBRE 2023, N. 136 - Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Tra le finalità perseguite dal provvedimento si segnalano il rifinanziamento del fondo mutui sulla prima casa, l'individuazione di risorse utili alla riduzione della pressione fiscale, la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre, l'incentivazione degli investimenti su specifiche attività economiche.

Il provvedimento contiene inoltre rilevanti novità riguardanti la tassazione degli extra profitti delle banche, le intercettazioni telefoniche a scopo investigativo e l'inasprimento delle pene per i piromani, nonché la conferma della proroga al 31 dicembre per l'utilizzo del superbonus 110% relativamente agli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano state effettuate opere per almeno il 30 per cento dei lavori complessivi (**GU n. 236 del 09-10-2023**).

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISPOSTA 9 OTTOBRE 2023 N. 446 - Il documento fornisce chiarimenti relativamente al valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto di appalto e in proporzione al valore dello stesso, così come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.



CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE - RACCOMANDAZIONE 5 OTTOBRE 2023 - Con tale atto, il CUN si è pronunciato sul DPCM del 4 agosto 2023 relativo al “percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti” e ha ribadito il parere già espresso sulla non opportunità di collocare la formazione dei docenti prima della selezione per l’accesso al ruolo nelle secondarie.

Prendendo atto in ogni caso dell’orientamento diverso adottato per l’articolazione del DPCM, e nel desiderio di offrire un contributo per la fase attuativa, lo stesso ritiene utile richiamare l’attenzione su alcune parti del DPCM, confermando la propria disponibilità nell’interlocuzione con il MUR e con il MIM per la migliore realizzazione della formazione dei docenti delle secondarie.

“DECRETO ENERGIA” - DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 131 - Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Il decreto, oltre a prorogare una serie di misure a sostegno delle imprese energivore e del potere di acquisto delle famiglie, ha incrementato per l’anno 2023 dell’importo di 7.429.667 euro il **fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio**, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023 (**GU Serie Generale n. 228 del 29-09-2023**).

“DECRETO PROROGHE” - DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132 - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Il decreto differisce alcune scadenze in materia di lavoro e di previdenza. L’art. 8, in particolare, prevede che i lavoratori del settore pubblico e privato, che versino nelle condizioni di fragilità specificate dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, mantengano fino alla fine dell’anno 2023 il diritto a rendere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Fino al 31 dicembre 2023, pertanto, i datori di lavoro dovranno assicurare agli aventi diritto lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, salvo l’applicazione delle disposizioni contrattuali se più favorevoli (**GU Serie Generale n. 228 del 29-09-2023**)



“DPCM 60 CFU” - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 AGOSTO 2023 - Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il DPCM, a seguito della riforma del sistema di reclutamento dei docenti introdotta con il decreto-legge n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, che ha modificato il d.lgs. n. 59/2017 (**Riforma Bianchi**), definisce i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole Secondarie di primo e secondo grado.

Il decreto determina pertanto i requisiti e le procedure di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, le modalità di organizzazione dei percorsi da parte dei centri multidisciplinari, i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa, i costi massimi a carico degli interessati, le modalità di svolgimento della prova finale per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

Nello specifico, il testo prevede l’attivazione di percorsi abilitanti da 60 CFU, 30 CFU e 36 CFU, le cui articolazioni sono riportate negli allegati al DPCM.

A seguito della pubblicazione del decreto, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, con **delibera n. 231 del 26 settembre 2023**, ha immediatamente approvato le “Linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti per gli anni accademici 2023/24 e 2024/2025” (**GU Serie Generale n. 224 del 25-9-2023**).

“DECRETO SUD” - DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 2023, N. 124 - Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

Il decreto prevede l’istituzione, dal 1 gennaio 2024, della nuova zona economica speciale per il Mezzogiorno, “**ZES Unica**”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che sostituirà le attuali otto zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno. Inoltre, all’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle di nuova costituzione potranno beneficiare di diverse forme di agevolazione, quali ad esempio la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.



Il decreto-legge prevede anche un piano straordinario per la realizzazione di hotspot e di centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio dei migranti irregolari, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, e l'estensione da 6 a 18 mesi del limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione (**GU Serie Generale n. 219 del 19-09-2023**).

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 10 AGOSTO 2023, N. 103 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

In particolare, l'art. 6 del provvedimento, avente ad oggetto disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario, prevede che le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, possano contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine), funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari” (**GU Serie Generale n. 186 del 10-08-2023**).

LEGGE 24 LUGLIO 2023, N. 102 - Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

La norma sostituisce l'art. 65 del Codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 stabilendo, riguardo le invenzioni industriali dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, realizzate nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una



convenzione tra i medesimi soggetti, che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 (**GU Serie Generale n. 184 del 08-08-2023**).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DECRETO 22 GIUGNO 2023 - Disciplina della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico (**GU Serie Generale n. 168 del 20-07-2023**).

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 12 LUGLIO 2023 N. 311 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione informa che dal 15 luglio 2023 entrano in vigore le nuove Linee guida in materia di protezione delle persone (cd. **whistleblower**) che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Le nuove norme, che sostituiscono quelle adottate dall'Autorità con delibera n. 469/2021, hanno l'obiettivo di garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuiscono all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti (**GU Serie Generale n. 172 del 25 luglio 2023**).



“DECRETO LAVORO” - TESTO DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 3 LUGLIO 2023, N. 85 - Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Il decreto è intervenuto sulla disciplina dell’Assegno Unico Universale inserendo nel novero dei soggetti che possono beneficiare della maggiorazione il genitore unico ove l’altro risulti deceduto. La maggiorazione decorre dal 1 giugno 2023 per un periodo massimo di 5 anni successivi all’evento (art. 22).

L’ art. 26 ha introdotto semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e pubblicazione sul rapporto di lavoro posti a carico del datore di lavoro dal **Decreto Trasparenza**. Attraverso modifiche al d.lgs. n. 152/1997 è stato previsto che l’onere informativo relativo alla comunicazione di determinate informazioni può ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva che disciplina tali materie. In sede di conversione, con una modifica alla lett. a), è stato posto rimedio all’ incongruenza che vedeva l’obbligo di informazione riguardante “modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato” rinviabile alle disposizioni di legge o contratto collettivo, in palese contrasto con l’elenco delle informazioni previsto all’art. 4, comma 3 della Direttiva UE 2019/1152. Tale onere continua, dunque, ad essere assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Per i dipendenti, sia pubblici che privati, in condizione di fragilità accertata ai sensi del D.M. 4 febbraio 2022, l’art. 28-*bis* proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il diritto al ricorso al lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicati, e senza alcuna decurtazione della retribuzione (**GU Serie Generale n. 153 del 03-07-2023**)



2. GIURISPRUDENZA

T.A.R. LAZIO (ROMA) - SEZ. IV - SENTENZA 26 OTTOBRE 2023 N. 15925 - Il Tribunale si è pronunciato su un giudizio di impugnazione di diniego di abilitazione scientifica nazionale, chiarendo che la Commissione deve essere in possesso delle competenze linguistiche per poter valutare gli scritti prodotti dai candidati.

Nel caso di specie, il ricorrente, a cui era stata denegata l'abilitazione, contestava il possesso della conoscenza della lingua tedesca da parte dei Commissari, dal momento che lo stesso aveva prodotto alcuni scritti in tale lingua.

Il Collegio ha accolto il ricorso in ragione del mancato possesso delle competenze linguistiche da parte dei Commissari, dedotto, da un lato, dalla mancata produzione da parte dell'Amministrazione di qualsivoglia elemento attestante le competenze linguistiche dei singoli commissari, dall'altra, dalla visione e analisi dei CV dei Commissari pubblicati in rete.

L'art. 2, comma 4, lett. b) del decreto direttoriale MUR n. 553/2021, infatti, nella sua originaria formulazione prevedeva l'obbligo, a pena di esclusione, per il candidato di allegare in piattaforma, per ciascuna delle pubblicazioni, l'intero prodotto da esaminare in formato elettronico (pdf) e, ove la pubblicazione fosse redatta in lingua diversa dall'italiano e/o dall'inglese, la traduzione giurata della pubblicazione in un unico file.

Con il successivo decreto direttoriale n. 589/2021, però, il MUR ha eliminato l'obbligo di traduzione, ritenendo eccessivamente gravoso, per gli aspiranti candidati, la traduzione giurata di pubblicazioni redatte in lingua diversa dall'italiano e/o inglese.

È evidente che l'eliminazione dell'obbligo della traduzione delle pubblicazioni richiede, quale suo necessario contraltare, a garanzia di una completa valutazione della produzione scientifica del candidato, la necessità che tutti i componenti della commissione giudicatrice abbiano una conoscenza approfondita della lingua in cui sono redatte tutte le pubblicazioni prodotte dai candidati. Da qui, l'accoglimento del ricorso.



T.A.R. TOSCANA (FIRENZE) - SEZ. IV - SENTENZA 20 OTTOBRE 2023 N. 957 - Il Collegio ha accolto il ricorso di una dottoressa di ricerca che non era risultata vincitrice di un concorso per un assegno.

Nel caso di specie, infatti, la Commissione, alla prima riunione, aveva stabilito i criteri di valutazione delle pubblicazioni, prevedendo un criterio di attribuzione del punteggio pressoché automatico (che implicava l'assegnazione di 2 punti per ciascuna pubblicazione su una rivista scientifica ricompresa negli elenchi ANVUR o saggio/capitolo di libro e, ancora, di 4 punti per pubblicazioni di riviste di eccellenza, ovvero di fascia "A").

Tuttavia, malgrado l'espressa previsione di un preciso criterio di assegnazione, la Commissione ha preso in considerazione solo 11 dei 13 elaborati di ricerca presentati dalla ricorrente, valutandone soltanto 8 tra quelli presentati. Tale scelta appare illogica ed evidenzia un difetto di istruttoria, anche alla luce del fatto che, in applicazione dei criteri che la Commissione aveva precostituito, risultava indispensabile esaminare tutti gli elaborati di ricerca indicati nella domanda di partecipazione, senza che fosse consentito escluderne alcuni dalla valutazione.

CORTE DI CASSAZIONE - PRIMA SEZ. CIVILE - ORDINANZA 11 OTTOBRE 2023 N. 28385 - In tema di violazioni della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, il Garante per la protezione di questi ultimi può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie anche ad autorità pubbliche e/o organismi pubblici.

Nel caso di specie, la ricorrente (l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana) aveva proposto opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa, nei suoi confronti, dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali per avere implementato il sistema di tracciamento epidemiologico con modalità tali da rendere di semplice rilevazione la conoscibilità del dato riguardante lo stato di salute degli utenti (violazione dell'art. 5, par. 1, lett. a) e f), e par. 2, nonché artt. 13, 25, 32 e 35 del Regolamento UE 2016/679). Chiedeva pertanto l'annullamento della menzionata ordinanza e la conseguente revoca della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogatale nella misura di euro 80.000.

La ricorrente insisteva nell'eccepire il difetto di legittimazione del Garante per la protezione dei dati personali ad infliggere sanzioni pecuniarie alle pubbliche autorità, non esistendo alcuna norma dedicata alle casistiche ed alla entità delle sanzioni che il Garante può adottare nei confronti di enti pubblici.

La Suprema Corte, letti congiuntamente i commi dell'art 116 del d.lgs. 30 gennaio 2003, n. 196 (cd. Codice della privacy) e dell'art. 83 del Regolamento UE e preso atto delle numerose pronunce



di legittimità intervenute in procedimenti aventi ad oggetto contestazioni di sanzioni inflitte dal Garante, ha dichiarato insuscettibile di accoglimento il ricorso proposto e ribadito il potere del Garante stesso di avviare procedimenti finalizzati alla pronuncia, anche contro autorità pubbliche o organismi pubblici, di provvedimenti recanti le sanzioni di cui all'art. 83 del Regolamento UE n. 2016/679.

Come ulteriormente chiarito, *“la circostanza che la disposizione nazionale legittimi il Garante ad irrogare l'intero novero delle sanzioni prescritte dall'art. 83, senza alcun riferimento specifico alle sanzioni pecuniarie, dimostra la volontà di attribuire all'autorità garante la facoltà di adottare tutte le tipologie di sanzioni prescritte dal Regolamento, ivi incluse quelle di natura pecuniaria”*, mentre *“la circostanza che il legislatore non abbia inteso differenziare la cornice edittale delle sanzioni pecuniarie a seconda della qualità pubblica o meno rivestita dal destinatario rientra nella sua insindacabile discrezionalità”*.

Alteris verbis, costituisce il frutto di una scelta di politica legislativa, legittima ed insindacabile nell'ambito delle opzioni consentite dal Regolamento UE, quella di aver posto sullo stesso piano, e senza distinzioni di sorta, per quanto riguarda l'applicabilità di sanzioni pecuniarie, soggetti pubblici e privati.

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 9 OTTOBRE 2023 N. 186 - La Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4-ter, commi 1, lett. c), e 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale per il personale che svolge a qualsiasi titolo (specie per gli amministrativi) la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, poiché l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione e al luogo di svolgimento) non è irragionevole e sproporzionata.

Inoltre, la Corte ha affermato che la scelta per categorie effettuata in base all'appartenenza a professionalità predeterminate dalla normativa settoriale e al luogo di svolgimento dell'attività professionale è compatibile con gli artt. 3 e 32 Cost. e ciò in base alla considerazione per cui la scelta legislativa per categorie predeterminate (in particolare per le ipotesi del c.d. lavoro agile) costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all'emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale.



È ritenuto, pertanto, legittimo l'obbligo vaccinale per gli amministrativi delle strutture sanitarie, anche se in lavoro agile, poiché esso rappresenta una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che assume carattere variabile nel tempo potendo atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e potendo contemplare l'esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno.

T.A.R. MARCHE (ANCONA) - SEZ. I - SENTENZA 5 OTTOBRE 2023 N. 604 - Il Tribunale si è pronunciato sull'impugnazione dell'atto con cui un Ateneo aveva escluso un professore ordinario, e Rettore uscente, alle elezioni per il ruolo di Rettore, sul presupposto che lo stesso non potesse essere rieletto.

A fronte della tesi del ricorrente, secondo cui lo Statuto dell'Ateneo (che prevedeva la non rieleggibilità) sarebbe risultato contrastante con la legge (posto che l'art. 2 della legge n. 240/2010 dispone la non "rinnovabilità") e con la Costituzione (artt. 3, 33, 51 e 97 Cost.), il Collegio ha rigettato il ricorso ed ha invece affermato:

- a) rispetto all'eventuale contrasto con la legge, che *"può anche ammettersi che il concetto di rinnovabilità dell'incarico (previsto dalla legge Gelmini) non coincide esattamente con quello di rieleggibilità (previsto dallo statuto di Ateneo), ma questo non è dirimente, visto che l'art. 2 della legge n. 240/2010, oltre a prevedere la non "rinnovabilità" dell'incarico di rettore, ne prevede anche la "unicità". Ciò vuol dire che il legislatore statale ha voluto prevedere che un professore universitario possa ricoprire l'incarico apicale presso l'Ateneo di appartenenza per una sola volta nella propria carriera (incarico, per l'appunto, "unico")"*. Di contro, non persuade la tesi avanzata dal ricorrente secondo la quale la rielezione sarebbe possibile trascorso un sessennio di "raffreddamento", trattandosi di una *"ardita operazione esegetica [...] influenzata da una circostanza episodica che non tiene conto di due elementi. La circostanza episodica è legata al fatto che il Rettore uscente è stato eletto alla carica rettorale in giovane (per un docente universitario, è bene precisare) età, ma tale situazione non riguarda necessariamente tutti gli ex Rettori, la gran parte dei quali, al contrario, assurge alla funzione apicale a coronamento della carriera accademica. I due elementi di cui non tiene conto la difesa del ricorrente consistono invece nel fatto che non è dato comprendere il motivo per cui il sessennio di "raffreddamento" dovrebbe essere uno solo (e non due o tre) e nel fatto che la necessità di almeno un sessennio di "raffreddamento" escluderebbe dalla possibilità di ricandidarsi gli ex Rettori che cessano dalla carica in prossimità del collocamento in quiescenza (i quali avrebbero la sola "colpa" di essere stati eletti in età avanzata)"*.



- Con riferimento alla presunta violazione delle norme costituzionali:
- b) che non vi è violazione dell'art. 3 Cost., dato che, attraverso una rapida lettura di numerosi Statuti universitari, solo tre Atenei prevedono la rieleggibilità, sia pure non immediata, degli ex Rettori;
 - c) che non vi è violazione dell'art. 51 Cost., posto che l'elettorato passivo non è un diritto assoluto;
 - d) che non vi è violazione neppure degli artt. 33 e 97 Cost. Infatti, il ricorrente prende spunto dalla propria vicenda personale al fine di accreditare l'idea che un professore eletto alla carica apicale in età giovane abbia dimostrato di essere una risorsa preziosa per l'Ateneo e che, dunque, non risponde al principio costituzionale di buon andamento la rinuncia definitiva a tale elevata professionalità: questo argomento, però, per il giudice amministrativo, *“prova troppo, perché esso potrebbe essere fatto valere in tutti i casi in cui l'ordinamento prevede legittimi limiti alla rieleggibilità o ricandidabilità di un soggetto a determinate cariche pubbliche”*.

TAR EMILIA-ROMAGNA (BOLOGNA) - SEZ. I - SENTENZA 5 OTTOBRE 2023 N. 546 - Il Collegio ha chiarito che la Commissione di concorso per una posizione di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTDA) deve essere composta da soggetti afferenti allo stesso settore concorsuale che è oggetto della procedura.

Nel caso in esame, in particolare, i ricorrenti lamentavano la non corretta composizione della Commissione giudicatrice per l'affidamento di un posto da RTDA, e pertanto impugnavano la disposizione del bando e del regolamento di Ateneo che affermava che “la selezione degli RTD-a è svolta da una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari o associati appartenenti all'area concorsuale oggetto della selezione: uno dei commissari deve appartenere al settore concorsuale al quale si riferisce la selezione”. Applicando pedissequamente tale disposizione, infatti, l'Università aveva proceduto alla nomina di due commissari che, pur appartenendo alla stessa area concorsuale, non afferivano al settore concorsuale corrispondente all'oggetto della procedura.

La mancanza di coincidenza tra il settore concorsuale di cui alla selezione e quello cui appartengono i due componenti della commissione in questione deve ritenersi effettivamente inficiante la legittimità della nomina. Infatti, è un principio generale, comunque applicabile, quello secondo cui *“la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica non può che essere operata in relazione al settore concorsuale o scientifico-disciplinare messo a concorso e, a tal fine, non può che essere condotta da una Commissione composta da soggetti competenti ad effettuare la valutazione in relazione a quel*



settore concorsuale o scientifico-disciplinare; ciò in quanto la presenza di un solo componente “esperto” (su tre) in relazione al profilo di riferimento determina un suo peso del tutto marginale nell’espressione delle valutazioni”.

L’art. 35 del d.lgs. 165/2001, infine, specifica il principio generale di cui alla Carta europea dei ricercatori, secondo cui i componenti la commissione di concorso debbono essere *“in possesso della esperienza necessaria per valutare i candidati”*, *chiarendo che tale condizione può ritenersi rispettata solo quando la commissione sia composta “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso”.*

Da qui, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della disposizione regolamentare impugnata.

CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V - SENTENZA 29 SETTEMBRE 2023 N. 8589 - In tema di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990: 1) la mancata impugnazione del diniego nel termine di decadenza non consente la reiterabilità dell’istanza ostensiva e la conseguente impugnazione del successivo diniego che sia meramente confermativo del primo, tranne che in presenza di fatti nuovi (sopravvenuti o no), non rappresentati nell’originaria richiesta, oppure di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, ovvero sia della posizione legittimante all’accesso; 2) in caso di accesso difensivo, l’amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere *ex ante* alcuna ultronea valutazione sulla ammissibilità, influenza o decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato (competendo un tale apprezzamento alla sola autorità giudiziaria investita della questione), salvo il caso di una evidente, assoluta mancanza di collegamento fra il documento e le esigenze difensive, e quindi in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per l’assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge.

CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V - SENTENZA 28 SETTEMBRE 2023 N. 8568 - In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, nell’ipotesi di mancata aggiudicazione:

- a) ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1, c.p.a., l’impresa ha l’onere di offrire la prova dell’*an* e del *quantum* del danno che assume di aver patito;
- b) il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia il danno c.d. curricolare (ossia il pregiudizio subito dall’impresa a causa del



- mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto);
- c) spetta all'impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.), e la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto nella impossibilità o estrema difficoltà di una precisa prova sull'ammontare del danno; detto onere probatorio può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, mentre non può essere surrogato da una consulenza tecnica d'ufficio;
 - d) va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, sia perché tale criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché esso non può essere oggetto di applicazione automatica e indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'*id quod plerumque accidit* secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% di quell'importo);
 - e) il danno curricolare va puntualmente dimostrato e quantificato in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante;
 - f) il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostra di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa; in difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato, o avrebbe potuto riutilizzare usando l'ordinaria diligenza, mezzi e manodopera per altri lavori, a titolo di *aliunde perceptum vel percipiendum*.

T.A.R. LAZIO (ROMA) - SEZ. IV - SENTENZA 26 SETTEMBRE 2023 N. 14255 - Ai sensi dell'art. 18, c. 2 della legge n. 241/1990, le Amministrazioni che bandiscono una gara pubblica devono acquisire d'ufficio i documenti necessari all'istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento.

Anche recentemente la giurisprudenza ha statuito che l'acquisizione d'ufficio di documenti in possesso della stazione appaltante sostanzia un obbligo di portata generale, unitamente alla



“insussistenza di espresse deroghe o eccezioni al loro ambito d’applicazione oggettivo e l’assenza, nella normativa disciplinante le procedure di affidamento di appalti pubblici, di puntuali previsioni che impediscano espressamente l’acquisizione degli attestati in possesso delle amministrazioni aggiudicatrici, precludono che possano essere escluse dal perimetro applicativo della normativa citata le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, nonché impongono di interpretarla ed applicarla, anche in ossequio al principio del favor participationis ed in conformità ai recepiti principi di semplificazione amministrativa, a tale tipologia di procedimenti”.

L’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, ha previsto che mediante il soccorso istruttorio si possa “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”; di conseguenza, nel caso di specie, il soccorso istruttorio non avrebbe potuto trovare applicazione, riguardando, la contestata valutazione, l’assegnazione di un determinante punteggio tecnico e non, più semplicemente, una previsione relativa alla partecipazione alla procedura di gara.

Sul punto, una chiara presa di posizione da parte della giurisprudenza in cui si ribadisce che “*deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)”.*

T.A.R. TRENINO-ALTO ADIGE (BOLZANO) - SENTENZA 28 LUGLIO 2023 N. 267 - Con riferimento alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici: 1) l’omessa allegazione alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante costituisce causa di esclusione dalla gara, dovendosi ritenere detta dichiarazione giuridicamente inesistente; né tale vizio può essere sanato per mezzo del soccorso istruttorio 2) nell’ipotesi di contratti attivi (ossia quelli da cui l’Amministrazione ricava un’entrata) non è richiesta la verifica di anomalia delle offerte.



T.A.R. CAMPANIA (SALERNO) - SEZ. I - SENTENZA 26 LUGLIO 2023 N. 1846 - Con riferimento alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara non riveste carattere assoluto, potendo essere derogato allorquando ricorrano situazioni peculiari che impediscano obiettivamente l'esaurimento di tutti gli adempimenti in una sola seduta, purché sia garantita nelle more l'integrità delle offerte e sia quindi assicurata l'imparzialità del giudizio della commissione; 2) il protrarsi della procedura di gara non ne determina *ex se* l'illegittimità.

CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV - SENTENZA 25 LUGLIO 2023 N. 7252 - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è legittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che, in violazione di quanto espressamente stabilito dalla *lex specialis*, abbia omesso di effettuare il pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) entro il termine finale per la presentazione delle offerte. Tale omissione non può essere sanata per mezzo del soccorso istruttorio (conferma T.A.R. Calabria - Sez. I - Sentenza n. 946/2023).

CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VII - SENTENZA 24 LUGLIO 2023 N. 7200 - Qualora si verificano eventi imprevedibili e non imputabili al concessionario, l'art. 165 del d.lgs. n. 50/2016 non garantisce il diritto ad una revisione che riconosca le condizioni pretese dalla parte privata contraente.

Nel corso di un contratto di concessione, allorché si verificano tali eventi imprevedibili e non imputabili al concessionario, atti ad alterare l'equilibrio economico-finanziario del contratto, le parti ai sensi dell'art. 165 d.lgs. n. 50/2016 sono tenute ad avviare trattative per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio e, in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, possono recedere dal contratto.

Pertanto, non esiste, e non sarebbe compatibile con i principi generali della materia, un diritto soggettivo della parte privata ad ottenere la quantità di beneficio perseguito ma impedito dall'intervenuto squilibrio economico-finanziario causato dall'evento imprevedibile in questione. In sostanza, l'ordinamento non garantisce il diritto ad una revisione che riconosca *tout court* le condizioni pretese dalla parte privata contraente. Piuttosto, impone l'onere in capo ai concedenti di avviare trattative sul punto. Trattative che la P.A. dovrà condurre sempre tenendo ben presente, oltre alla normativa contrattuale civilistica, l'interesse pubblico in questione. Se l'accordo non si perfeziona, è legittimo il recesso dal contratto.



Non pare possibile individuare, nei principi di correttezza e buona fede oggettiva nell'interpretazione ed esecuzione dei contratti di durata (artt. 1175,1366 e 1375 c.c.), una base legale per fondare un obbligo di rinegoziazione di rapporti negoziali sperequati per il verificarsi di circostanze imprevedibili, nell'ipotesi di omessa definizione pattizia delle modalità di gestione delle sopravvenienze.

CORTE DI CASSAZIONE - QUARTA SEZ. LAVORO - SENTENZA 17 LUGLIO 2023 N. 20504 - In ambito universitario, le docenze a contratto *ex art.* 23 della legge n. 240/2010 sono tipici rapporti di lavoro autonomo, coordinato ed eventualmente continuativo, anche quando gli incarichi didattici sono conferiti per l'insegnamento di discipline curriculari.

CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V - SENTENZA 7 LUGLIO 2023 N. 6652 - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è legittima l'esclusione dalla gara del concorrente la cui offerta economica, in sede di verifica dell'anomalia, sia risultata incongrua a causa dell'aumento dei costi della manodopera determinato dalla sopravvenienza di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.



Università degli Studi di Palermo

Servizio Speciale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Privacy e Regolamenti di Ateneo

Responsabile Avv. Maurizio Faraci